



**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**

*Azienda pubblica di servizi alla persona*



Prot. 16658 del 28/06/2023

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA  
DI ANZIANI OSPITI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ASSISTENZIALI DI ASP  
CITTÀ DI BOLOGNA E ASP PIANURA EST**

**CIG 99090842CD**

**CPV 33141621-9 Prodotti per l'incontinenza**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## 1. PREMESSE

Con convenzione conclusa tra ASP Città di Bologna e ASP Pianura Est in data 24/11/2022, le due Amministrazioni stabilivano di collaborare in unione d'acquisto, con ente "capofila" ASP Città di Bologna, per l'integrazione di attività per cui risulta funzionale disporre di un soggetto unico per il ricorso alla fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza presso le strutture dei due enti.

Con determinazione a contrarre n. 412 del 22/06/2023 questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nel Decreto 24 dicembre 2015, «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza».

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.**

Il luogo di svolgimento del servizio è la Città Metropolitana di Bologna (BO), luogo prevalente è Bologna, codice ISTAT 037006.

Il codice CIG attribuito alla presente procedura di gara è **99090842CD**

Ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. A tal fine, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito "SATER" o "Sistema") accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Le modalità di accesso ed utilizzo di SATER sono indicate nel presente Disciplinare di gara.

Tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione a SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito indicate.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. **Non saranno accettate altre modalità di comunicazione.**

La procedura, regolata dal presente atto e dagli altri documenti ad essa connessi, è indetta dall'Azienda pubblica di servizi alla persona "ASP Città di Bologna". I riferimenti generali dell'Azienda sono i seguenti:

- indirizzo: Viale Roma, 21, 40139 Bologna;
- codice fiscale e partita IVA: 03337111201;
- telefono: 051.6201311; fax: 051.6201307;
- email: protocollo@aspbologna.it. Email PEC: asp@pec.aspbologna.it;
- indirizzo internet (profilo di committente): <http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>
- codice AUSA: 0000368742.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ASP Città di Bologna è il Responsabile del Servizio Facility Management, Dott. Renzo Berto.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ASP Pianura Est è il Responsabile Ufficio Appalti e Servizi Informatici, Sig.ra Alessandra Alberto.

Il Responsabile del Procedimento di Gara è la Responsabile del Servizio Appalti, Servizi e Forniture, Dott.ssa Francesca Bonanno.

### **REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI**

La registrazione a SATER dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni. Una volta ottenuta la registrazione a SATER, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi".

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti:

1. disciplinare di gara;
2. capitolato speciale;
3. sistema criteriiale;
4. modello istanza di partecipazione con informativa per il trattamento dei dati personali;
5. accordo per il trattamento dei dati personali;
6. modello assolvimento imposta di bollo;
7. modello DGUE;
8. modello dichiarazioni integrative al DGUE;
9. modello dichiarazione familiari conviventi;
10. modello offerta economica;

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto:

- del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., d'ora in poi Codice dei Contratti Pubblici o semplicemente "Codice";
- del D.L. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", convertito con L. 77/2020 e del D.L. 76/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con L. 120/2020;

- del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021;
- del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”;
- del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

## **2.2. CHIARIMENTI**

Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che l’operatore economico partecipante ritenga di presentare in merito alla presente gara dovranno essere inviati a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide> entro il 25/08/2023, alle 14:00.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

ASP, tramite SATER, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sullo stesso SATER. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione.

È onere dell’operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://intercenter.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO PRESUNTO

#### 3.1 IMPORTO PRESUNTO

L’affidamento non è suddiviso in lotti a motivo della necessità di garantire l’omogeneità e l’efficacia nell’esecuzione del servizio.

n.	Descrizione fornitura	CPV	P (Principale) S (Secondaria)	Valore dell’affidamento (per la durata di tre anni) oneri fiscali esclusi
1	Fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza	33141621 - 9	P	€ 1.019.226,00
<b>Valore dell’affidamento per la durata di tre anni con opzioni rinnovo 24 mesi e proroga 6 mesi</b>				<b>€ 1.868.581,00</b>

Il valore presunto dell’affidamento, in rapporto alla sua durata contrattuale (tre anni), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è calcolato in € 1.019.226,00 (€ unmilione diciannovemiladuecentoventisei/00). L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. Il valore presunto dell’affidamento rapportato alla durata del contratto, nonché al possibile esercizio delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica, ai soli fini dell’evidenziazione del valore dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall’art. 35 del codice dei contratti pubblici, è determinato nell’importo complessivo stimato in € 1.868.581,00 (€ unmilione ottocentosessantottomilacinquecentottantuno/00), al netto dell’IVA.

La base d’asta del presente appalto è costituita dal Prezzo Massimo Giornaliero (PMG) forfettario per singolo ospite, IVA esclusa. Il PMG che l’appaltatore offrirà ai fini dell’aggiudicazione rimarrà fermo per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolato, e non dovrà essere superiore ad € 1,30 IVA esclusa, pena l’esclusione dalla gara.

Qualora l’utilizzo dei prodotti per l’incontinenza dovesse dare luogo ad un importo superiore al PMG, tale maggior costo verrà rimborsato all’Amministrazione mediante emissione di una nota di credito al termine di ogni semestre solare.

I prezzi finali dei singoli articoli indicati in sede di offerta si intendono comprensivi di tutti gli oneri per la consegna (imballo, facchinaggio, trasporto, ecc.).

Il valore dell’affidamento costituisce una stima avente carattere puramente indicativo, che non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l’affidatario.

Ai sensi dell’art. 48, comma 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. si precisa che non vi è servizio secondario e pertanto trattasi tutte di prestazioni principali.

L’appalto è finanziato con risorse proprie di ASP Città di Bologna e di ASP Pianura Est.

n.	Descrizione servizi	Valore contrattuale (tre anni)		Valore complessivo delle opzioni	
		ASP Città di Bologna	ASP Pianura Est	ASP Città di Bologna	ASP Pianura Est
1	Fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza	€ 533.812,50	€ 485.413,50	€ 978.656,25	€ 889.924,75

## 4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO, OPZIONI E RINNOVI

### 4.1. DURATA

Il contratto avrà una durata di **tre anni** a partire dalla conclusione del contratto.

### 4.2. OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima **ulteriore di ventiquattro mesi**, per un valore contrattuale di rinnovo di € 679.484,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’affidatario mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per ulteriori **sei mesi** e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, fino al nuovo affidamento, al fine di assicurarne la continuità, non potendo in nessun caso sospenderlo o interromperlo.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate come esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Con la dichiarazione di iscrizione deve essere indicato il numero e località di iscrizione e la tipologia di attività pertinenti con l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'operatore economico.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Non si richiedono requisiti di capacità economica e finanziaria.

### **7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Aver svolto nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente disciplinare (2020–2021–2022) servizi analoghi di importo non inferiore ad € 866.342,10.

Tale importo può essere conseguito tramite sommatoria di più servizi svolti con contraenti sia pubblici che privati.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire il possesso da parte dell'aggiudicataria della capacità tecnica e professionale necessaria per garantire la corretta esecuzione dell'appalto e la continuità del servizio.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con gli enti, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### **7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti nel complesso dell'R.T.I.

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema FVOE, per l'acquisizione del PassOE.

In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

Si rammenta che non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Deve invece sussistere corrispondenza e coerenza tra la percentuale di possesso del requisito di partecipazione rispetto alla quota di partecipazione al raggruppamento o aggregazione.

## **7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 14.3 (Dichiarazioni integrative).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto indicato nel presente disciplinare. In applicazione di quanto disposto dall'art. 105 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, non si ravvisano limiti percentuali al subappalto, fermo restando il divieto di cessione del contratto e di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni.

Il concorrente potrà indicare all'atto dell'offerta (nella Parte II, Sezione D, del DGUE) le parti delle attività contrattuali che intende subappaltare, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'affidamento in subappalto, comunque subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari

requisiti in capo al subappaltatore; a tal fine si precisa quanto segue: la tempistica - salvo casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento - sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 105 co. 18 del D.Lgs. 50/2016.

È vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice, il soggetto aggiudicatario non può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto al soggetto che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione, nei casi previsti dal comma 13 del citato art. 105, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

Gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara regolata dal presente Disciplinare devono presentare, unitamente all'istanza di partecipazione alla gara stessa, una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento del valore dell'affidamento ottenibile dal concorrente aggiudicatario sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, pari a € 20.384,52.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Tale previsione vale anche per le imprese che partecipano mediante aggregazione di rete.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere conforme allo schema-tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato nella GURI n. 83 del 10 aprile 2018.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante: la mancanza degli elementi suddetti è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la violazione dell'obbligo espressamente previsto dall'art. 93, comma 4, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, in quanto in violazione dell'obbligo di garanzia dell'offerta stabilito dall'art. 93, comma 1, del Codice.

La Stazione Appaltante assegna all'operatore economico concorrente che non ha presentato la garanzia provvisoria, anche se costituita entro il termine di presentazione delle offerte, o ha reso il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali, un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali della garanzia provvisoria necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti richiesti, l'operatore economico è escluso dalla gara.

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica la graduatoria, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è soggetto alle riduzioni previste dall'art. 93 del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara il possesso dei relativi requisiti.

#### **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

In ragione del valore dell'appalto, i concorrenti sono tenuti al versamento del contributo a favore di ANAC per un importo pari ad € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera n. 1121 del 29 Dicembre 2020.

All'atto del versamento, gli operatori indicano il CIG e allegano la ricevuta ai documenti di gara all'interno della Busta amministrativa.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

#### **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., l'offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

**Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stabilito in 05/09/2023, ore 18:00.**

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente in possesso di procura. **Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata su SATER da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocata su SATER anche copia della procura, firmata digitalmente.**

**In caso di documenti che devono essere sottoscritti da più soggetti, gli stessi dovranno essere convertiti in formato PDF e firmati con modalità che consente la sottoscrizione con firma digitale multipla di uno stesso file.**

La presentazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide>

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione dell'offerta, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ASP Città di Bologna ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera ASP Città di Bologna e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, ad es. certificati ISO, etc.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica ed economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti ed allegati al presente disciplinare.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

**Le offerte tardive saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che la richiesta all'operatore economico concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, avverrà tramite SATER.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e dovrà essere poi regolarizzata ai sensi dell'art. 19 e 31 del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si raccomanda di **NON** inserire nella documentazione amministrativa alcun documento relativo all'offerta economica, a pena di esclusione.

##### **14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "Modello di istanza di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **firmata digitalmente**:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo.

In caso di documentazione sottoscritta digitalmente **da un procuratore**, dovrà essere collocata su SATER dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il concorrente dovrà assolvere l'imposta di bollo ex art. 3 della Parte Prima dell'Allegato A – Tariffa del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell'imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n. 71 per adeguamento dell'importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

- dichiarazione – inserita nel modello di domanda di partecipazione – di assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, con indicazione degli estremi della relativa autorizzazione;

oppure

- Modello F23 (Ufficio Ente: TGD; Codice tributo: 456T; Descrizione: imposta di bollo CIG 99090842CD) quietanzato e da inserire su SATER, dal quale si evinca l'assolvimento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione da compilare all'interno del modello di domanda di partecipazione). È possibile utilizzare il Modello F23 editabile di cui all'allegato M4, secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, reperibili all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/F23/Modello+F23/Istruzioni+Modello+f23/istrf23c.pdf> ;

oppure

- assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione, nella domanda di partecipazione, del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario” (Risoluzione n. 89/E del 06/10/2016 Agenzia dell'Entrate). In quest'ultimo caso, si chiede di inserire su SATER copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente. L'operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine

di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).

oppure

- assolvimento dell'imposta di bollo mediante apposizione della marca da bollo regolarmente annullata sul modello di dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, scansionata e caricata nella procedura telematica SATER.

#### **14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, utilizzando il modulo messo a disposizione nella procedura telematica, in conformità alle "Linee Guida per la compilazione del DGUE, disponibili nella seguente pagina internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

##### **Parte I – Informazioni sulla procedura dell'affidamento e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente prende atto di tutte le informazioni relative alla procedura dell'affidamento.

##### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Si raccomanda di inserire alla sezione B nome e indirizzo di **tutte** le persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

##### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE dell'ausiliaria, dalla stessa firmato digitalmente, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, limitatamente alle sezioni necessarie in base ai requisiti richiesti dalla presente procedura ed oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

##### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione previste dal Codice, compilando le apposite sezioni del modulo DGUE disponibile in procedura.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare, art. 7.2 e 7.3, compilando gli appositi campi del modello di DGUE presente in procedura.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

## **SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE IL DGUE**

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **14.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

I concorrenti devono rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando l'apposito modulo in atti.

In particolare, i soggetti rendono le seguenti dichiarazioni anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, dichiarazioni già incluse nel modello "Istanza di partecipazione", con le quali:

- 1) dichiarano di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti pubblici;
- 2) dichiarano di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice dei contratti pubblici;
- 3) dichiarano i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicano la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4) dichiarano remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5) accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- 6) dichiarano di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24 del 11.09.2014, nella sezione Amministrazione trasparente del sito di ASP Città di Bologna ([http://www.aspbologna.it/files/Servizio%20Risorse%20Umane/codice di comportamento di ASP Citt di Bologna.pdf](http://www.aspbologna.it/files/Servizio%20Risorse%20Umane/codice_di_comportamento_di ASP Citt di Bologna.pdf) ) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 7) accettano, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 8) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 9) ciascun concorrente indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 10) autorizzano qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

L'operatore economico concorrente, nella dichiarazione, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto alla riservatezza delle informazioni rese in sede di presentazione dell'offerta, deve fornire un "principio di prova". Pertanto, utilizzando l'apposita sezione del modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuto a indicare le parti dell'offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, procedendo nel seguente modo:

- a. per quanto riguarda la documentazione tecnica presentata, occorrerà indicare tassativamente e puntualmente le parti interessate e sottratte al diritto di accesso (esempio: frasi, periodi, capoversi, paragrafi, schede, immagini, ecc.); per ognuna delle parti segnalate è necessario esplicitare la motivazione con l'individuazione della relativa tutela giuridica e commerciale (brevetto, marchio, diritto d'autore, ecc.) con i relativi riferimenti di registrazione;
- b. per quanto riguarda le giustificazioni dell'offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta se presenti, in caso di offerta anormalmente bassa (art. 97 del D. Lgs 50/2016), la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta in sede di presentazione delle giustificazioni.

L'operatore economico concorrente, già in fase di presentazione della documentazione di gara, dovrà apporre sulle parti che intende sottrarre al diritto di accesso l'indicazione di "RISERVATO", delimitandone precisamente e adeguatamente il "perimetro" di operatività. ASP si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, in presenza di dichiarazioni che non contengano le indicazioni di cui ai precedenti punti, procederà d'ufficio a dare corso alle richieste di

accesso degli operatori economici controinteressati, dando comunque comunicazione alle parti dell'avvio del procedimento.

ASP garantirà comunque la visione e l'eventuale estrazione di copia di quella parte della documentazione richiesta dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 53, comma 6.

- 11) attestano di essere informati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti specificati al punto 0 del presente disciplinare;
- 12) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: essi indicano, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento giudiziario di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale e dichiarano di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
- 13) attestano che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti indicati nella normativa vigente, in particolare con riferimento ai Criteri ambientali Minimi (di seguito "CAM") degli ausili offerti, di cui all'Allegato 1 al DM 24 Dicembre 2015.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti.

**Ciascuna ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 3, 13 e, ove pertinente, 14, allegandole al loro DGUE.

#### **14.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice, ove già indicata;
- contributo ANAC, di cui all'art. 11 del presente disciplinare;
- Accordo sul trattamento dei dati personali, firmato digitalmente per accettazione;
- Dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi;
- Garanzia provvisoria, di cui all'art. 10 del presente disciplinare e copia di certificazioni per le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice;

#### **14.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:**

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,

- che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e le specifiche in esso contenute.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione, la relazione tecnica del servizio, le schede tecniche dei prodotti offerti e le certificazioni** di cui al successivo art. 17.1.

La relazione è redatta seguendo lo schema e la sequenza dei criteri e dei sub-criteri specificati nel sistema criteriiale allegato, è formulata in modo sintetico e contenuta al massimo in 25 facciate non in bollo, ognuna di formato A4, con numerazione progressiva ed univoca delle facciate, scritte con un font dimensione 10, interlinea 1, margini 2 cm, cui non potranno essere allegati altri documenti inerenti che, se prodotti, non saranno oggetto di valutazione. La copertina e l'indice non si conteggiano ai fini del limite dimensionale delle venticinque facciate della relazione tecnica. Altrettanto non saranno computati nel numero massimo di facciate le schede tecniche dei prodotti offerti. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato dell'affidamento, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. L'operatore economico concorrente dovrà inserire a Sistema l'offerta tecnica e i documenti contenuti.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Non sono ammesse varianti, ma solo soluzioni migliorative. Si rammenta a tal proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza sulla differenza tra soluzioni migliorative e varianti: *"le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la*

*modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un "aliud" rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica amministrazione."* (da ultimo, TAR Puglia Lecce, sez. III, 2 ottobre 2017 n. 1557).

Si raccomanda di NON inserire nella documentazione tecnica alcun documento relativo all'offerta economica, a pena di esclusione.

### **15.1 CAMPIONATURA**

A seguito dell'apertura delle buste amministrative e all'espletamento dell'eventuale soccorso istruttorio, gli operatori economici ammessi a partecipare alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica dovranno inviare la campionatura completa composta da ciascuna tipologia di prodotto di cui in gara nella taglia L, entro un termine che verrà reso noto dalla stazione appaltante con specifico avviso inserito sulla piattaforma SATER.

Gli operatori economici che non provvederanno ad inviare la detta campionatura entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante saranno automaticamente esclusi dalla procedura di gara.

L'invio della campionatura risulta necessario al fine di verificare che i beni offerti dai concorrenti siano conformi ai requisiti descritti nel capitolato. La campionatura deve essere composta da una confezione originale, integra e sigillata ermeticamente per ogni oggetto della fornitura e deve contenere almeno 2 pezzi di taglia L.

Le confezioni dovranno essere contenute all'interno di cartoni che dovranno indicare in evidenza la ragione sociale dell'impresa mittente, dovranno essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e dovranno riportare la seguente dicitura: "Campionatura relativa alla fornitura di prodotti per l'incontinenza di ospiti presso strutture assistenziali per anziani".

La consegna della campionatura ed i costi relativi sono ad esclusivo carico dei concorrenti.

Per facilitare la verifica e l'identificazione della campionatura, dovrà essere stilato un apposito elenco analitico dell'intero materiale campionato in cui dovrà essere indicato per ogni articolo il codice di riferimento di gara, il nome commerciale del prodotto presentato e il codice aziendale. Il codice di riferimento di gara, il nome commerciale di ogni prodotto ed i relativi codici identificativi dovranno essere indicati in ogni confezione di prodotto campionato.

La campionatura si intende ceduta a titolo gratuito e non è prevista la sua restituzione.

### **16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico concorrente dovrà inserire su SATER, pena l'esclusione, l'offerta economica firmata digitalmente, sia mediante la compilazione delle apposite sezioni direttamente sulla Piattaforma Intercent-ER, sia caricando su SATER nella sezione dedicata all'Offerta economica l'apposito Modulo Offerta economica.

Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, presentata compilando il "Modello offerta economica", contenente i seguenti elementi:

- 1) le generalità dell'offerente;
- 2) la data ed il luogo;
- 3) il ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, rispetto all'importo a base d'asta quantificato in € 1,30 (IVA esclusa);

- 4) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- 5) la sottoscrizione dell'offerente.

All'offerta economica deve essere allegato il listino prezzi applicato dall'offerente ai prodotti richiesti in gara. Si precisa tuttavia che tale listino non sarà oggetto di valutazione comparativa da parte del seggio di gara.

Il ribasso percentuale può essere espresso fino alla seconda cifra decimale. Qualora siano indicate più di due cifre decimali si procederà con arrotondamenti alla seconda cifra decimale che verrà aumentata all'unità superiore qualora la cifra successiva sia pari o superiore a cinque, ed all'unità inferiore qualora la cifra successiva sia inferiore a cinque.

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre ed in lettere prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non sono ammissibili offerte economiche a rialzo sull'importo a base d'asta.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel sistema criteriale allegato alla presente procedura di gara.

Il punteggio tecnico sarà suddiviso in:

- 60 punti da attribuirsi con metodo tabellare a seconda della rispondenza delle certificazioni richieste alle caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il punteggio relativo ai criteri tabellari sarà dunque attribuito a seguito della presentazione, per ognuno dei prodotti oggetto di valutazione, come specificamente identificati nei modelli e nella taglia di cui al criteriale, di idonea certificazione, rilasciata da Organismi indipendenti di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.

- 20 punti da attribuirsi con metodo valutativo della relazione tecnica presentata.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio sia inferiore alla predetta soglia.

### **17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica cui è assegnato un punteggio discrezionale, la commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente. L'attribuzione dei coefficienti è effettuata attraverso la valutazione discrezionale assegnata ad ogni elemento dalla commissione nel suo plenum/complesso, la quale procederà considerando quanto le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi specificati per ogni sub-criterio, secondo la scala di valutazione di seguito riportata, nella quale:

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza di prestazione nulla (totalmente non soddisfacente);
- il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima (pienamente soddisfacente) offerta.

I coefficienti attribuiti dalla Commissione costituiranno i moltiplicatori da applicare al punteggio massimo attribuibile, ottenendo così il punteggio specifico, da riportare alla formula rappresentata nel disciplinare.

La rispondenza dell'offerta ai parametri valutativi indicati per ciascun sub-criterio è conseguentemente determinata secondo la scala di misurazione di seguito riportata:

<b>Coefficiente</b>	<b>Rispondenza dell'offerta ai parametri valutativi</b>
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Approssimativa
0,5	Men che sufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreta
0,8	Buona
0,9	Molto buona
1,0	Ottima

Non si darà luogo a riparametrazione del punteggio.

### **17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = ( R_i / R_{max} )$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$R_i$  = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

$R_{max}$  = ribasso percentuale maggiore tra quelli di tutte le offerte pervenute

#### 17.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente i

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

.....

$C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

$P_a$  = peso criterio di valutazione a

$P_b$  = peso criterio di valutazione b

.....

$P_n$  = peso criterio di valutazione n

Il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma SATER e sarà verificato mediante ulteriore foglio di calcolo di questa stazione appaltante. Detto foglio di calcolo della stazione appaltante prevarrà in caso di eventuale difformità.

#### 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Come già anticipato, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da SATER e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

L'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute pubbliche "virtuali", secondo le modalità tecniche previste da SATER. Ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica di apertura delle buste amministrative avverrà in data 07/09/2023, alle ore 10:00.

Il RUP/Seggio di gara procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate su SATER e allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa.

Il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13. Si precisa che la richiesta all'operatore economico concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, avverrà tramite SATER;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare (in caso le operazioni siano svolte dal RUP) o proporre al RUP (nel caso in cui le operazioni siano svolte dal Seggio di gara non presieduto dal RUP) l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice. Di tale informazione sarà data comunicazione alle ditte partecipanti tramite il portale, all'indirizzo pec ivi indicato.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

#### **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

#### **20. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara abiliterà su SATER la commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della documentazione tecnica.

La commissione giudicatrice procederà allo sblocco della documentazione tecnica, verificando la rispondenza con quanto prescritto dal presente bando.

In una o più sedute riservate la commissione procederà quindi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara e nel presente disciplinare.

Successivamente, terminata la valutazione tecnica, la Commissione procederà all'apertura delle buste economiche.

La Commissione, in seduta riservata, procederà a caricare su SATER i punteggi tecnici ottenuti dalle ditte e successivamente procederà all'apertura delle offerte economiche caricate sul Sistema e attribuirà, mediante l'utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti al prezzo.

Nel caso di offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che garantiscano in ogni caso l'imparzialità e la pubblicità dell'operazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 0.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/seggio di gara che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

## **22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

ASP si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'affidamento.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento dell'eventuale garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'affidamento non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dagli artt. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di documentazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si specifica che la presente gara darà origine a specifici e distinti rapporti contrattuali tra l'operatore economico aggiudicatario e ciascuna delle amministrazioni dell'unione di acquisto dettagliata in premessa. Tali rapporti indipendenti si costituiranno con la deliberazione di aggiudicazione della gara per ASP Città di Bologna e con la deliberazione di presa d'atto dell'esito della gara per ASP Pianura Est.

È di esclusiva competenza di ciascuna singola amministrazione, per la propria quota di servizio, la titolarità della gestione contrattuale, in particolare:

- stipula del contratto e gestione autonoma del singolo rapporto contrattuale relativo alla quota di servizi di propria competenza;
- gestione del deposito cauzionale definitivo per la propria quota di servizi;
- ricevimento fatture e pagamento delle stesse;

- gestione dell'eventuale contenzioso, compresa l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del singolo rapporto contrattuale, per la propria quota di servizi, relativamente alle attività sopra indicate.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto di affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affidamento, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando sono pari ad € 2.129,26.

La stazione appaltante si riserva di comunicare le spese di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

Entrambe le somme, ai sensi dell'art. 216, co. 11 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### **23. MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Relativamente ai prodotti per l'incontinenza, semestralmente si procederà al calcolo del Costo Medio Giornaliero reale dividendo la spesa reale sostenuta nel periodo considerato per il numero delle reali giornate di presenza degli ospiti incontinenti. Qualora detto importo risultasse superiore all'importo Prezzo Massimo Giornaliero (PMG) forfettario offerto, la Ditta dovrà emettere regolare nota di credito per l'importo eccedente moltiplicato per le giornate di presenza degli ospiti incontinenti nel periodo considerato. Qualora invece l'importo del costo medio giornaliero reale risultasse inferiore all'importo del Prezzo Massimo Forfettario Giornaliero (PMG) offerto, il corrispettivo dovuto alla Ditta corrisponderà al costo reale del materiale consumato.

### **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, ASP Città di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura.

Il Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile del trattamento dei dati personali è ASP Città di Bologna, con Sede legale in Via Marsala 7, 40126 Bologna (BO), in persona del suo Direttore Generale *ad interim*.

ASP Città di Bologna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la Società Lepida S. p. A. (contatto: dpo-team@lepida.it).

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali medesimi.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato da ASP Città di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- 1) espletamento di tutti gli adempimenti di legge e di tutte le attività necessarie od opportune ai fini dello svolgimento della presente procedura e per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

I dati personali acquisiti nella presente procedura potranno essere comunicati a:

- 1) consulenti e commercialisti o legali che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- 2) istituti bancari e assicurativi che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- 3) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- 4) Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
- 5) Agenzia delle Entrate o altre amministrazioni finanziarie.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate e per la tutela dei diritti di ASP. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che il concorrente fornisce di propria iniziativa.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nella sua qualità di interessato, l'offerente (ovvero per esso i suoi legali rappresentanti, preposti, institori, dipendenti, addetti, ecc., i cui dati personali vengano comunque acquisiti nell'ambito della presente procedura) hanno diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui sopra ad ASP Città di Bologna – Direzione Generale, via e-mail direzione@aspbologna.it.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla presente procedura.

Bologna, 28/06/2023

F.to il RUP PdG  
Dott.ssa Francesca Bonanno